

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

(2002/C 126 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 70 def. — 2002/0040(COD)

(Presentata dalla Commissione il 12 febbraio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati che le contengono.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (*) ha introdotto, mediante un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno impedire che tali sostanze e preparati vengano commercializzati ad uso del grande pubblico.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(5) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale lista subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (5).

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/CEE (2) del Consiglio stabilisce restrizioni relative alla commercializzazione ed all'impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi.

(6) La direttiva 2001/59/CE della Commissione adottata il 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare l'allegato I, contiene due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, cinque sostanze recentemente classificate come mutagene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2.

(2) I provvedimenti disposti da tale direttiva s'inseriscono nel quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (3), prorogato fino alla fine del 2002 dalla decisione n. 521/2001/CE.

(7) Tali sostanze devono integrare l'elenco di cui all'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno vietare la commercializzazione ad uso del grande pubblico delle sostanze classificate

(8) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2 sono stati valutati dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione.

(1) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), Posizione Comune del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2001.

(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione (GU L 286 del 29.10.2001, pag. 27).

(3) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 521/2001/CE (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1).

(4) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(5) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

(9) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, ed alle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare a termini dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽²⁾,

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 [nove mesi dopo la sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal 31 marzo 2003 [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva vanno aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1 c) dell'allegato della presente direttiva vanno cancellate dal punto 29 dell'elenco 2 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

ALLEGATO

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così modificata:

1) Gli elenchi di cui al «Punto 29 — Cancerogeni» sono così modificati:

a) All'elenco relativo alla categoria 1 va aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

b) All'elenco relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Ossido di berillio	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	E
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Tricloroetilene; tricloroetene	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	E

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
2,3-Dibromopropan-1-olo; 2,3-dibromo-1-propanolo	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	E
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3-epossipropile e fenile; 1,2-epossi-3-fenossipropano	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	E
Furano	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	E
R-2,3-Epossio-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
(R)-1-Cloro-2,3-epossipropano	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
2,3-Dinitrotoluene	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	E
3,4-Dinitrotoluene	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	E
3,5-Dinitrotoluene	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	E
2,5-Dinitrotoluene	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	E
6-Idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2- osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3- piridin carbonitrile	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato- 7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl) bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formiato	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	
Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato- 2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-sulfonato- 2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']rame(II)	611-063-00-4	413-590-3	—	
Fenilidrazina [1]	612-023-00-9	202-873-5 [1]	100-63-0 [1]	E
Cloruro di fenilidrazinio [2]		200-444-7 [2]	59-88-1 [2]	
Idrocloruro di fenilidrazina [3]		248-259-0 [3]	27140-08-5 [3]	
Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]		257-622-2 [4]	52033-74-6 [4]	
Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilam- mino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilam- mide; N-[2,3-bis-(2-metilacriloilammino-metossi) propossimetil]-2-metilacrilammide; metilacrilammide; 2-metil-N-(2-metil-acriloilamminometossi- metil)-acrilammide; N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacril- ammide	616-057-00-5	412-790-8	—	

c) Nell'elenco relativo alla categoria 2 va soppresso quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenete $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

2) All'elenco di cui al titolo «Punto 30 — Mutageni» relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]- 1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	E

3) L'elenco di cui al titolo «Punto 31 — Tossiche per la riproduzione» è così modificato:

a) All'elenco relativo alla categoria 1 va aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
2-Bromopropano	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	E

b) All'elenco relativo alla categoria 2 va aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1- ilmetil)-silano	014-017-00-6	—	85509-19-9	E
Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil] metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H- 1,2,4-triazolo	014-019-00-7	403-250-2	—	E
Bis(2-metossietil) etere	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6	
R-2,3-Eossi-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
Fluazifop-butile (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi) fenossi]propionato	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4	
Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossa- zolidin-2,4-dione	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8	
Acido metossiacetico	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	E
Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7	
Ftalato di dibutile; DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2	
(±) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossa- lin-2-ilossi)fenilossi]propionato	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	E

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil- 2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicar- bossammide	613-166-00-X	—	103361-09-7	
(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)- [(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0	
N, N-Dimetilacetammide	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	E
Formammide	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7	
N-Metilacetammide	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3	
N-Metilformammide	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	E